

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	<i>Giunta Comunale</i>	<i>Deliberazione n.163</i>	<i>Data 11/08/2015</i>	<i>Pag. 1</i>
---	--	------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
--

L'anno 2015 addì 11 del mese di *Agosto* alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si e' riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e termini di legge.


All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano all'appello:

COGNOME E NOME	PRESENTE	QUALIFICA
<i>CERETTI VINCENZO</i>	<i>SI</i>	<i>Sindaco</i>
<i>NALBONE ROBERTO</i>	<i>SI</i>	<i>Vicesindaco</i>
<i>MUGGIASCA ELISABETTA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>MONTANI ROSANNA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>ROSSI ABRAMO</i>	<i>AG</i>	<i>Assessore</i>
<i>ZAFFERRI MARIO VITTORIO</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>

TOTALE PRESENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale *FALCONE ROBERTO* con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il *SINDACO, CERETTI VINCENZO* , invita alla discussione dell'oggetto sopra indicato.

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 163 <i>Rif.proposta n.227</i>	Data <i>11/08/2015«d ata_seduta»</i>	Pag. 2
---	---	----------------------------	--	--	---------------

Relaziona il presente argomento il Sindaco Vincenzo Ceretti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:


a) che il servizio di gestione dei rifiuti, quale «servizio di interesse economico generale» insuscettibile per sua natura di liberalizzazione, è modello generale di organizzazione volto al soddisfacimento di bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, con prestazioni da rendersi nell'esercizio di un'attività economica svolta secondo un metodo economico (per tale implicante quantomeno la copertura dei costi);

b) che il servizio è affidato in gestione esclusiva a un operatore economico chiamato a soddisfare ed a perseguire obiettivi di efficacia, riguardo alle finalità di interesse generale proprie degli enti territoriali concedenti, nonché di efficienza ed economicità, in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con minimizzazione dei costi totali di fornitura del servizio e salvaguardia del valore dell'impresa;

c) che nella Regione Lombardia, la responsabilità della perimetrazione – che di norma non deve essere inferiore almeno a quella del territorio provinciale e comunque tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza (d.l. 138/2011, art. 3-bis, comma 1) – del servizio di gestione dei rifiuti, della sua organizzazione, della scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e di controllo delle attività, ricade interamente sui comuni, di cui il servizio costituisce una delle funzioni fondamentali a esercizio obbligatorio (d.l. 78/2010, art. 14, commi 26 e 27, lettera "F");

d) che nella Regione Lombardia l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti trova infatti il suo assetto, alternativo alla costituzione di ambiti e alla istituzione di enti d'ambito (così come è consentito dal d. lgs. 152/2006, art. 200, comma 7), nelle leggi regionali 12 dicembre 2003, n. 26 (per come modificata dalla l.r. 3/2011) e 12 luglio 2007 n. 12, nella delibera di giunta regionale n. 8/220 del 2005 di approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di durata decennale, confermata dalla delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014;

e) che in tale contesto, i comuni lombardi in scadenza di affidamento sono chiamati ad esercitare le funzioni di organizzazione del servizio nel rispetto degli anzidetti principi di unità giuridica ed economica e ad avviare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.l. 150/2013, la procedura di rinnovo dell'affidamento del servizio con l'approvazione della relazione di cui gli artt. 34, comma 20, d.l. 179/2012, e 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, da pubblicarsi sul proprio sito internet,

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif.proposta n.227</i></p>	<p>Data 11/08/2015«d ata_seduta»</p>	<p>Pag. 3</p>
---	--	-----------------------------------	---	---	----------------------

nonché – ai sensi dell’art. 13, comma 25-bis, d.l. 145/2013 – sul portale telematico dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;


f) che in particolare, la delibera del consiglio regionale 8 novembre 2011, n. IX/280, “*Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti*” (B.U. Lombardia 21 novembre 2011, n. 47), ha indicato che attraverso l’approvazione dei Piani Provinciali la Regione ha attuato gli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in coerenza con un modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “*alternativo a quello degli Ambiti Territoriali ottimali*” e precisato che la legge 26/2003 “*pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito, sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. La norma prevede infatti che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegna alle Province un ruolo sempre più specifico, con funzioni «pianificatorie» specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti*”, ove “[c]ompito regionale è la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare, l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti”, laddove le “*Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, in modo da garantire la competitività del servizio*”;

g) che la regione Lombardia, utilizzando la facoltà offertale dall’art. 200, comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ha pertanto adottato un modello alternativo di organizzazione del servizio pubblico locale non per ambiti territoriali e senza costituzione di autorità d’ambito;

h) che la Provincia di Lodi ha adottato il Piano Provinciale dei Rifiuti (PPGR) con delibera del consiglio n. 53 dell’11 dicembre 2008 e quindi lo ha adottato nuovamente con delibera del consiglio n. 31 del 29 ottobre 2009;

i) che il PPGR della Provincia di Lodi è stato approvato, con prescrizioni, dalla delibera di giunta regionale del 10 febbraio 2010 n. 8/11323 che lo ha ritenuto “*nel suo complesso congruente ai contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*”;

j) che la Relazione Generale dell’ottobre 2009 al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, confermando (§ 3.6) che la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell’art. 200, comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, un modello di gestione in deroga a quello degli ATO per l’affidamento dei servizi relativi alla sola raccolta e non alla realizzazione e gestione degli impianti,

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif.proposta n.227</i></p>	<p>Data 11/08/2015«<i>d</i> <i>ata_seduta</i>»</p>	<p>Pag. 4</p>
---	--	-----------------------------------	---	---	----------------------

ha al contempo evidenziato il sussistere di un “*quadro decisamente frammentato della situazione gestionale nei comuni lodigiani*”;

k) che in tale quadro normativo non è pertanto applicabile il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 3-*bis*, comma 1-*bis* (introdotto dall’art. 34, comma 21, decreto-legge 179/2012, nel testo risultante in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012 n. 221), secondo cui le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo dell’intero “*settore dei rifiuti urbani*” è ora attratto in ogni sua fase alla competenza esclusiva degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, da costituirsi entro il 30 giugno 2012 da parte delle autorità regionali e, in difetto, dal governo nazionale in esecuzione di poteri sostitutivi;

l) che la regione Lombardia non ha costituito ambiti e autorità d’ambito nel termine dato e il consiglio dei ministri non ha esercitato poteri sostitutivi;


m) che il Comune è titolare del 51% del capitale di A.S.M. Codogno s.r.l., con sede legale in 26845 Codogno, Viale Trieste, 66 e del 2,88% del capitale di Energia e Ambiente Lodigiana - EAL S.p.A., con sede legale in 26900 Lodi, Corso E. Archinti, 100;

n) che l’assemblea dei soci di ASTEM S.P.A., riunitasi in data 22 dicembre 2010, aveva conferito a quella società il mandato di verificare lo stato di organizzazione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci e di elaborare un modello organizzativo conforme a quanto disposto dall’art. 23-*bis*, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e come successivamente modificato con decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, all’epoca vigente;


o) che ASTEM S.P.A., in esecuzione di tale mandato, aveva predisposto e illustrato all’assemblea dei soci, riunitasi alla data del 5 aprile 2011, uno studio di fattibilità di carattere tecnico-legale avente ad oggetto l’organizzazione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci di ASTEM S.P.A. e, in generale, della Provincia di Lodi e Comuni limitrofi: tale modello consiste nell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti mediante la costituzione di una società a capitale sociale misto pubblico-privato in attuazione del modello previsto dal comma 2, lett. b), dell’art. 23-*bis*, citato;

p) l’assemblea dei soci di ASTEM S.P.A., riunitasi alla successiva data del 20 maggio 2011 aveva quindi deliberato, fra l’altro di approvare:

1. il contenuto del predetto studio tecnico-legale di fattibilità del progetto di riorganizzazione su scala provinciale del servizio di gestione dei rifiuti;
2. la costituzione, da parte di ASTEM S.P.A., di una nuova società di capitali, in forma di società a responsabilità limitata, da denominarsi “SOGIR s.r.l.”;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif. proposta n.227</i></p>	<p>Data 11/08/2015«<i>d ata_seduta</i>»</p>	<p>Pag. 5</p>
---	--	-----------------------------------	--	--	----------------------

3. il conferimento a SOGIR s.r.l., ai sensi dell'art. 33, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, della iniziale funzione di centrale di committenza dei Comuni soci di ASTEM S.P.A., nonché degli altri Comuni che dovessero acquisire una partecipazione nel capitale di tale società, per la pianificazione e progettazione del servizio di gestione dei rifiuti improntato al principio della gestione integrata in forma associata e relativa all'intero territorio provinciale al fine di superare la frammentazione delle attuali gestioni e raggiungere una dimensione in grado di assicurare maggior efficienza, efficacia ed economicità del servizio, nonché per la progettazione, avvio e svolgimento della procedura di gara per la scelta del socio privato di SOGIR stessa al fine della sua transizione in società a capitale misto pubblico privato;
4. l'affidamento consequenziale a SOGIR s.r.l., ai sensi dell'art. 202, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti in comuni nel territorio della Provincia di Lodi e di eventuali territori limitrofi, in conformità alla forma di gestione prevista dall'art. 23-bis, comma 2, lett. b), decreto-legge 112/2008, così come illustrato nel predetto studio di fattibilità, previa quindi acquisizione, da parte dei Comuni aderenti al progetto, di una partecipazione nel capitale di SOGIR s.r.l.;
- q) che questa Amministrazione, con delibera di Consiglio n.72 del 22 novembre 2011 aveva pertanto:
- approvato il progetto di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel proprio territorio nella forma dell'affidamento del servizio ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 2, lett. b), decreto-legge 112/2008, all'epoca vigente;
 - conferito alla società SOGIR s.r.l., ex art. 33, decreto legislativo 163/2006, le funzioni di centrale di committenza per la pianificazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale in conformità al progetto di massima approvato con detta delibera e quindi per la predisposizione degli atti e dei documenti necessari per l'attuazione nel territorio comunale di un modello organizzativo del servizio di gestione dei rifiuti conforme alle disposizioni di cui all'art. 23-bis, comma 2, lett. b) decreto-legge 112/2008 mediante transizione della stessa in società a capitale misto pubblico privato, idonea a ricevere l'affidamento del servizio i cui compiti operativi sarebbero stati svolti dall'individuando socio privato industriale;
- r) che a tal fine, in data 8 giugno 2011 tra ASTEM S.p.A. e Energia e Ambiente Lodigiana – EAL S.p.A. è stata costituita con atto a rogito Notaio Piercarlo Mattea di Lodi (rep. n 189180 - racc. n. 21514) SOGIR s.r.l., dotata di un capitale di euro 100.000,00 pariteticamente sottoscritto dai due soci fondatori e avente ad oggetto la pianificazione e progettazione delle attività strumentali alla

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif. proposta n.227</i></p>	<p>Data <i>11/08/2015«d ata_seduta»</i></p>	<p>Pag. 6</p>
---	--	-----------------------------------	--	--	----------------------


gestione del servizio di igiene ambientale, in conformità alla Parte IV, Capo III, del TUA, nonché la funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 33, D. Lgs n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici, ente aggiudicatore per conto di questa Amministrazione e degli altri enti locali aderenti al Progetto della procedura di scelta del detto socio privato (di seguito, la "Procedura"), con la finale missione di provvedere all'erogazione del Servizio, quale soggetto gestore, all'esito della procedura di affidamento del medesimo;

s) che la Società ha avviato le attività, producendo – per quanto qui ora interessa – documenti conoscitivi dello stato dei servizi in corso e di consultazione al fine dell'affidamento del servizio sia in favore di società a capitale misto pubblico privato, che, alternativamente, in favore di gestore "in house";

t) che il progetto di provvedere a mezzo di costituenda società mista alla gestione dei rifiuti nel perimetro sovracomunale individuato dai territori dei Comuni aderenti al progetto medesimo, non ha avuto tuttavia finale seguito successivamente alla abrogazione referendaria o alla dichiarazione di incostituzionalità di tutte le disposizioni, via via succedutesi, limitative del ricorso alla forma di gestione "in house" del servizio;

u) che infatti, nell'ordine: (a) l'art. 23-bis, decreto-legge 112/2008, all'esito del risultato referendario è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113, a decorrere dal 21 luglio 2011; (b) l'art. 4, decreto-legge n. 138/2011, che ne aveva nella sostanza ripristinato le disposizioni prescrivendo al comma 8 che, in deroga alle altre forme di gestione, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che avesse i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» soltanto se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse stato pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, è stato nella sua interezza dichiarato illegittimo con sentenza 20 luglio 2012 n. 199 della Corte Costituzionale; (c) l'art. 4, comma 8, decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, è stato, con altri commi, dichiarato illegittimo con sentenza 23 luglio 2013 n. 229 della Corte Costituzionale anche nel testo modificato dall'art. 34, comma 27, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, che aveva ne espunto il limite economico di applicabilità ai soli servizi di valore pari o inferiore ai 200.000 euro annui, infine disponendo che *“dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”*;

v) che a giudizio della Corte Costituzionale, l'eliminazione della soglia massima dei 200.000 euro di valore economico del servizio, ai fini della possibilità di ricorrere all'affidamento "in house"

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif.proposta n.227</i></p>	<p>Data 11/08/2015«d ata_seduta»</p>	<p>Pag. 7</p>
---	--	-----------------------------------	---	---	----------------------

dei servizi, pur facendo venir meno uno degli elementi limitativi del ricorso all'affidamento in house, non risultava totalmente soddisfacente delle istanze delle Regioni ricorrenti, poiché la disposizione restava inserita in un contesto normativo, complessivamente censurato, che risultava sostanzialmente immutato e in base al quale detti affidamenti diretti potevano essere dati con persistenti, significative limitazioni;


w) che alla stregua della legislazione vigente, la forma di gestione del servizio mediante affidamento diretto a società costituita e operante nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza dell'Unione europea per la gestione "in house" non trova ulteriori vincoli limitativi, nel sussistere degli specifici presupposti fondanti la relativa scelta;

x) che ricorrendo pertanto le condizioni per riconsiderare la forma di gestione, d'anzì prescelta in quella dell'affidamento a società a capitale misto pubblico privato, e di pervenire al modello organizzativo alternativo cosiddetto "in house", di gestione non esternalizzata di un servizio pubblico locale, quale quello della gestione dei rifiuti, caratterizzato da particolare delicatezza e che pertanto richiede la maggiore vicinanza tra la comunità e il gestore, questa Amministrazione, con delibera del Consiglio n.73 del 4 dicembre 2014 ha pertanto disposto, riservando all'esito ogni propria ulteriore determinazione, di estendere e rimodulare il mandato a SOGIR s.r.l., affinché:

- ripianifichi il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei comuni che aderiscono al progetto di organizzazione del servizio, con redazione dei pertinenti elaborati tecnico-legali da cui si evincano le ragioni di economicità ed efficienza della gestione, comparativamente migliori, che giustificano il ricorso a tale forma di gestione rispetto ad altre, considerate le caratteristiche e la struttura del mercato interessato, gli operatori esistenti nel medesimo, nonché gli eventuali indicatori di costo relativi alla fornitura del servizio nelle comunità di riferimento;
- svolga trattative con il Gruppo LGH e con la società ASM Codogno per l'eventuale acquisizione dei relativi rami di azienda deputati all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti;

y) che nel territorio di questa Amministrazione il servizio di gestione dei rifiuti è erogato, in virtù di affidamento diretto trentennale, da A.S.M. Codogno s.r.l., all'epoca a totale partecipazione pubblica e successivamente divenuta società mista a partecipazione pubblico-privata all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato, affidato con convenzione sottoscritta nel 2000 e di durata 30 anni;

z) che SOGIR s.r.l. ha dichiarato interesse all'acquisizione da ASM Codogno del ramo di azienda deputato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio di questo Comune e,

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif.proposta n.227</i></p>	<p>Data <i>11/08/2015«d ata_seduta»</i></p>	<p>Pag. 8</p>
---	--	-----------------------------------	---	--	----------------------

nel caso tale acquisizione si perfezioni, SOGIR diverrà il soggetto gestore del servizio attraverso il contratto in essere e di cui alla lettera “y” che precede, ferma la maturazione delle condizioni per l’acquisizione del relativo affidamento;

aa) che è infatti riservata, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere “a”, ”c”, “e”, decreto legislativo n. 267 del 2000, t.u.e.l., all’attribuzione esclusiva del Consiglio in materia di organizzazione dei pubblici servizi e partecipazione dell’ente locale a società di capitali ogni determinazione, suscettibile di essere assunta una volta realizzatasi la condizione di cui alla lettera “z” che precede, relativa:


1. alla scelta della forma di gestione del Servizio in quella della gestione “*in house*” e alla sussistenza dei relativi requisiti, quali previsti dall’ordinamento europeo e indicati nella relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20, decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante indicazione del perimetro territoriale del Servizio e delle sue caratteristiche;
2. all’ approvazione del piano economico-finanziario asseverato della gestione, contenente anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento;
3. all’affidamento del servizio, a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di servizio e per la durata idonea a sostenere il piano economico-finanziario della gestione, a Sogir s.r.l., affinché lo eroghi quale gestore in house sotto il controllo “analogo” di questa Amministrazione nelle forme e nei modi indicati nello statuto della Società;
4. all’acquisizione di una quota del capitale di Sogir s.r.l., proporzionale al numero dei residenti di questo Comune, e alla sottoscrizione pro-quota dell’aumento del relativo capitale sociale sino all’ammontare idoneo a sostenere il piano economico-finanziario della gestione;

Tanto premesso e considerato in attuazione dell’indirizzo dato con la delibera di Consiglio n.73 del 4 dicembre 2014 e al fine di consentire l’assunzione delle deliberazioni consiliari di cui alla lettera “aa” delle premesse,

Viste:

- la bozza del nuovo statuto di Sogir s.r.l., (*allegato sub lettera A*);
- la bozza del piano economico-finanziario della gestione, (*allegato sub lettera B*);

Ritenuto il persistere dell’interesse di questa Amministrazione a organizzare il servizio come in premessa indicato;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p>Giunta Comunale</p>	<p>Deliberazione n. 163 <i>Rif. proposta n.227</i></p>	<p>Data <i>11/08/2015«d ata_seduta»</i></p>	<p>Pag. 9</p>
---	--	-----------------------------------	--	--	----------------------

Visti:

- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.


Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Affari Generali e Istituzionali;

Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità;

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di condividere lo specifico indirizzo conferito a Sogir s.r.l. di:
 - a. convocare l'assemblea dei soci al fine dell'approvazione dello schema del nuovo statuto sociale in testo conforme a quello allegato sub lettera A;
 - b. svolgere le trattative per dotarsi in proprietà dei rami di azienda idonei a consentire la gestione del servizio nei territori interessati dalla gestione a fronte dei corrispettivi indicati nella bozza del piano economico-finanziario della gestione, allegata sub lettera **B**;
 - c. redigere la tabella di proposta di ripartizione del capitale sociale, in ragione della popolazione, alla data del 1° gennaio 2015, degli enti locali soci;
- 2) di riservare alla competenza del Consiglio l'assunzione delle deliberazioni di cui alla lettera "aa" delle premesse, una volta ed a condizione che ne siano maturati i presupposti in ordine all'acquisizione da ASM Codogno del ramo di azienda deputato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio di questo comune;
- 3) di riservare a deliberazione successiva all'avverarsi della condizione di cui al precedente punto 2 ed all'avvio del servizio la finalizzazione del nuovo contratto di servizio, fermo nelle more il testo di quello concluso con il precedente gestore al netto dei costi di smaltimento, e l'indicazione quali-quantitativa delle tipologie e quantità di attività, relative anche ai servizi accessori e ai servizi opzionali eventualmente richiesti, da svolgersi nel proprio territorio;
- 4) di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo Consiliari;
- 5) di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi)	Giunta Comunale	Deliberazione n. 163	Data 11/08/2015
--	---	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CERETTI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione

ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai Capigruppo Consiliari ;

ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al Prefetto ;

Codogno, 14/08/2015

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 25/08/2015, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Codogno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione e' stata :

modificata con atto n. _____ del _____

annullata con atto n. _____ del _____

revocata con atto n. _____ del _____

ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____

Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _____

Codogno , _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Codogno, _____

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Cristina Sanò)